

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n. 26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, (di seguito **Parco**)

e

Confagricoltura Campania, con sede in Napoli, C.so Arnaldo Lucci, 137, C.F. 80077270587, nella persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Fabrizio Marzano (di seguito **Confagricoltura**), dall'altra, di seguito denominati "le Parti"

Premesso che

- **Il Parco** è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, della conservazione e della fruizione pubblica. L'Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull'area archeologica di Pompei, su altri Istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi, quali: Antiquarium di Boscoreale (Napoli); Castello di Lettere (Napoli); Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli); Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno); Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli); Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli); Scavi archeologici di Stabiae - Castellammare di Stabia (Napoli); Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli).
- **Confagricoltura** rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli campani, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

Considerato che

- **il Parco** intende avviare iniziative volte allo sviluppo di attività in campo agricolo e agroalimentare all'interno dei terreni e dei siti di propria pertinenza, nonché promuovere e sostenere iniziative intese a favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra il sistema della cultura, dell'istruzione e formazione e quello della produzione e del lavoro;
- **Confagricoltura** in riferimento al proprio obiettivo strategico di valorizzazione e rigenerazione delle attività agricole, così come ridefinite dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 - è da tempo impegnata nella valorizzazione della valenza sociale ed educativa dell'agricoltura, soprattutto in chiave

“multifunzionale”, promuovendo elementi di conoscenza della cultura agricola e delle produzioni agroalimentari tipiche;

- con questo protocollo di intesa, le Parti intendono definire le Linee Guida della loro collaborazione e fissare le condizioni generali che governeranno le eventuali future convenzioni attuative che potranno essere stipulate tra loro per le finalità di cui alle summenzionate premesse;
- con questo accordo, comunque, le Parti non assumono alcun impegno finanziario né si obbligano alla futura stipulazione di contratti tra loro;

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto di seguito riportato.

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2 - Finalità

La finalità del presente protocollo di intesa è promuovere con esperienze sperimentali pilota, attraverso l'agricoltura e sfruttando il contesto straordinario dei luoghi della cultura, ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente la conoscenza, la promozione e la formazione sulle attuali dinamiche evolutive del sistema agricolo nazionale ed europeo e sulla centralità sociale di una agricoltura multifunzionale nello sviluppo dei sistemi territoriali.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Al fine di raggiungere gli intenti delineati ed in riferimento agli ambiti di collaborazione, le Parti si impegnano a contribuire al buon esito dell'accordo, secondo le reciproche competenze e possibilità, in particolare attraverso le seguenti azioni:

- Partecipazione in partnership ad azioni di scouting di progetti al fine dell'accompagnamento del loro sviluppo;
- Progettazione e sviluppo di progettualità comuni;
- Favorire iniziative sperimentali di agricoltura sociale;
- Creazione di sinergie e complementarità attraverso lo scambio di competenze, *network* e *know how* acquisito;

- Organizzazione congiunta di attività convegnistiche finalizzate alla presentazione dei risultati scaturenti dalle attività delle parti;

Specifici accordi/convenzioni potranno essere stipulati nell'ambito del presente protocollo d'intesa per prestazioni di ricerca e/o consulenza e/o formazione/didattica tra le parti, individuando nel dettaglio le specifiche attività, la loro durata, i compensi e l'utilizzazione e proprietà intellettuale degli eventuali prodotti intellettuali e risultati di carattere scientifico o brevettuale.

Art. 4 - Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione delle Parti

Nell'ambito dello sviluppo di attività e progetti di comune interesse, ciascuna Parte si avvarrà della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente, specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito delle singole attività.

Il personale di ciascuna Parte che, per ragioni inerenti ad una convenzione attuativa, debba recarsi presso i locali/laboratori dell'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore.

Art. 5 - Responsabili e contatti

Le Parti indicano quali responsabili e destinatari delle comunicazioni inerenti a questa convenzione quadro ed alle successive eventuali convenzioni attuative:

- Per il **Parco Archeologico di Pompei**, Arch. Paolo Mighetto, e-mail: paolo.mighetto@cultura.gov.it;
- Per **Confagricoltura Campania** il Direttore Paolo di Palma, e-mail: direzione.cam@confagricoltura.it, ed il Dott. Giovanni Giugliano, e-mail: progettazione@confagricolturasalerno.it.

Art. 6 - Riservatezza

Le parti si impegnano a tenere assolutamente riservate le informazioni che reciprocamente condivideranno per l'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

In particolare, si obbligano a non divulgare né a cedere a terzi i materiali realizzati relativamente alla documentazione per la realizzazione delle attività descritte nel presente accordo.

Art. 7 - Obbligazioni

Nessun'altra obbligazione specifica è prevista dal presente Protocollo, salvo l'obbligo di agire in buona fede nel compimento delle attività contemplate in questo documento e in quelle specifiche che le Parti potranno in seguito concordare di intraprendere congiuntamente, nonché di informazione reciproca delle circostanze ritenute rilevanti per il prosieguo della collaborazione.

Art. 8 - Visibilità

Le parti individueranno congiuntamente le modalità di comunicazione inerenti le attività e i risultati del presente protocollo, concordando tutti i materiali, in testi e i layout. Al fine di garantire alla partnership un'adeguata visibilità, ciascuna parte autorizza l'altra all'utilizzo gratuito del proprio marchio, per le finalità individuate in questo protocollo.

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Nel caso in cui il risultato di una degli eventuali accordi/convenzioni attuative sia brevettabile, salvo che sia diversamente pattuito per iscritto nel relativo accordo/convenzione, ciascuna Parte potrà depositare il brevetto a titolarità congiunta con l'altra.

Art. 10 - Durata

Il presente protocollo ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere, d'intesa tra le parti, modificato, unicamente per iscritto, in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Art. 11 - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente protocollo di intesa è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa di legge riguardo al trattamento dei dati personali e ciascuna di esse presta il consenso a che essi vengano trattati dall'altra Parte al fine di eseguire le obbligazioni contrattuali e adempiere gli obblighi di legge correlati.

Art. 13 - Registrazione

Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art 4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffario all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione, ferma la solidarietà nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sono a carico di Confagricoltura Campania.

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore
Dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL

Confagricoltura Campania

Il Presidente
Dott. Fabrizio MARZANO
